

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1915

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANCUSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1995

Riconoscimento ai figli e ai congiunti dei mafiosi del diritto
di cambiare il proprio cognome

ONOREVOLI SENATORI. - In un clima di rinnovamento, per coloro che credono nei principi di solidarietà, che questi principi valgono in eguale misura per tutti e che l'edificazione di una società migliore e giusta passi attraverso la salvaguardia dell'integrità morale di qualsivoglia cittadino, è naturale focalizzare l'attenzione verso coloro i quali, loro malgrado, sono costretti dalla casualità a trascinarsi le catene di un cognome che suona infami note di sangue e di violenza.

Siamo convinti che qualcuno potrebbe desiderare di allontanarsi da un'etichetta non desiderata e non vissuta, ma nella

quale si trova invischiato per ragioni di naturale provenienza.

Chiunque può e deve tendere ad una vita regolare nel rispetto delle leggi e delle regole civili.

Per molte persone, figli, mogli e parenti di mafiosi, l'eredità di un cognome pesante è un gravoso fardello da portarsi appresso.

Le colpe dei padri non debbono mai ricadere sui figli ed i figli che decidono di allontanarsi da quei modelli di morte, oltre che modelli educativi di alternative positive, debbono avere, se lo desiderano, la possibilità di allontanarsi totalmente da quella cultura mafiosa e delinquenziale che il loro nome di famiglia evoca.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di proteggere e di tutelare l'integrità sociale dei figli e dei congiunti di mafiosi, e dei figli di persone condannate per efferati atti criminali, si riconosce ai diretti interessati il diritto, adempite le formalità di rito, di cambiare il proprio cognome, senza dare all'atto alcuna pubblicità. Gli aspiranti devono inoltrarne richiesta al presidente del tribunale competente per territorio, corredata di elementi di prova della totale estraneità agli atti perpetrati dagli esponenti della propria famiglia.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

